

SEMINARIOS COMPLUTENSES DE DERECHO ROMANO

REVISTA INTERNACIONAL
DE DERECHO ROMANO Y TRADICIÓN ROMANÍSTICA

XXVIII

2015

En memoria de
José María Coma Fort



Publicación de la

FUNDACIÓN SEMINARIO DE DERECHO ROMANO
«URSICINO ÁLVAREZ»

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2015

SEMINARIOS COMPLUTENSES DE DERECHO ROMANO

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO Y TRADICIÓN ROMANÍSTICA

Publicación de la Fundación Seminario de Derecho Romano «Ursicino Álvarez»

Presidente: Javier Paricio

Administradora: Mercedes López-Amor

Secretario: Juan Iglesias-Redondo

Antiguos miembros de los comités ya fallecidos

Alberto Burdese, Juan de Churruca, Alejandrino Fernández Barreiro, Jean Gaudemet, Antonio Guarino, Juan Iglesias, Jaime Roset, Carlo Venturini

Comité científico

Hans Ankum (Amsterdam), Mario Bretone (Bari), Carlo Augusto Cannata (Genova), Alfonso Castro (Sevilla), Francisco Cuenca (Cantabria), Wolfgang Ernst (Oxford), Teresa Giménez Candela (Barcelona Aut.), Vincenzo Giuffrè (Napoli), Fernando Gómez-Carbajo (Alcalá), Michel Humbert (Paris II), Rolf Knütel (Bonn), Arrigo Diego Manfredini (Ferrara), Ulrich Manthe (Passau), Dario Mantovani (Pavia), Matteo Marrone (Palermo), Rosa Mentxaka (P. Vasco), J. Javier de los Mozos (Valladolid), Dieter Nörr (München), J. Michael Rainer (Salzburg), Giuseppe Valditara (Torino), Bernardo Santalucia (Firenze), Andreas Wacke (Köln), Reinhard Zimmermann (Hamburg)

Comité asesor externo

Filippo Briguglio (Bologna), Cosimo Cascione (Napoli), Amelia Castresana (Salamanca), Lucetta Desanti (Ferrara), Giovanni Finazzi (Roma TV), Julio García Camiñas (La Coruña), Luigi Garofalo (Padova), Patricia Giunti (Firenze), Amparo González (Madrid Aut.), Gustavo de las Heras (Castilla LM), Peter Gröschler (Mainz), Francesca Lamberti (Lecce), Carla Masi Doria (Napoli), Ingo Reichard (Bielefeld), M.^a Victoria Sansón (La Laguna), Gianni Santucci (Trento), Emanuele Stolfi (Siena), Carmen Velasco (Sevilla PO)

Comité de redacción y dirección

Christian Baldus (Heidelberg), Jean Pierre Coriat (Paris II), Wojciech Dajczak (Poznań), Giuseppe Falcone (Palermo), Juan Iglesias-Redondo (UCM), Tommaso dalla Massara (Verona), Tammo Wallinga (Rotterdam)

Javier Paricio (*director*)

jparicio@der.ucm.es

Esta publicación tiene carácter anual. El volumen XXVIII es extraordinario y se vende al precio de 150 euros

Los pedidos deben realizarse a:
MARCIAL PONS
c/ San Sotero, 6 - 28037
Madrid (91 304 33 03)

Para el envío y aceptación de originales:

jparicio@der.ucm.es

<http://www.derecho-romano.org>

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| <i>Seminarios Complutenses 2015. En memoria de José M.^a Coma Fort...</i> | 13 |
|---|----|

JOSÉ MARÍA COMA FORT (25.8.1969-16.2.2015)

| | |
|--|----|
| JAVIER PARICIO: <i>Anochecer sin alborada. José María Coma Fort: vida y obra</i> | 19 |
| JUAN LORENZO LORENZO: <i>José María Coma, maestro y amigo</i> | 49 |
| <i>José María Coma Fort. Álbum fotográfico</i> | 55 |

ARTÍCULOS

| | |
|---|-----|
| BARBARA ABATINO: <i>D. 2.13.6.3 (Ulp. 4 ad ed.): documents comptables des particuliers et supports d'écriture</i> | 71 |
| FRANCISCO J. ANDRÉS SANTOS: <i>San Isidoro de Sevilla y el Breviario de Alarico: un apunte</i> | 89 |
| LORENA ATZERI: <i>Il Codice Teodosiano a Ginevra</i> | 109 |
| CHRISTIAN BALDUS: <i>Codex Theodosianus und rechtsromanistische Periodenbildung: un legado para la romanística de habla hispana.</i> | 129 |
| MARIO BRETONE: <i>Su Coma Fort, il grande interprete del Codice Teodosiano</i> | 137 |
| FILIPPO BRIGUGLIO: <i>Riflessioni sugli studi di José María Coma Fort</i> ... | 139 |
| PIERANGELO BUONGIORNO: <i>Alle origini di una voce enciclopedica: senatus consulta e imperium in un'inedita lettera di Vincenzo Arangio-Ruiz a Edoardo Volterra</i> | 151 |

| | |
|---|-----|
| CONSUELO CARRASCO GARCÍA: <i>Fugitivus vel erro: del que huye aun estando presente y del que permanece pese a la ausencia. O de la dialéctica voluntad-acción</i> | 165 |
| JESÚS CASAS: <i>Sobre algunas cosas intangibles</i> | 185 |
| COSIMO CASCIONE: <i>Censori o edili in Nov. 13.1.1? Un problema di critica testuale basato (anche) sul diritto pubblico romano</i> | 209 |
| SANTIAGO CASTÁN: <i>Gai. Inst. 2.102: «Accessit tertium genus testamenti... is si subita morte urgebatur» (Breve nota en torno a la mancipatio familiae como testamento en peligro de muerte)</i> | 221 |
| ISABEL-CECILIA DEL CASTILLO VÁZQUEZ: <i>Fundaciones y Administraciones públicas: historia de una cooperación legítima</i> | 235 |
| AMELIA CASTRESANA: <i>¿Qué palabra elegir?</i> | 259 |
| ALFONSO CASTRO: <i>El jurista y la civitas republicana desde una perspectiva literaria (Varrón, Catulo, Virgilio, Horacio y Livio)</i> | 273 |
| FRANCISCO CUENA BOY: <i>Una nota sobre los juristas y la revolución romana</i> | 309 |
| WOJCIECH DAJCZAK: <i>La divisione gaiana in res corporales e incorporeales nel manoscritto del Digestum vetus dagli archivi della Biblioteca di Kornik (Bk 824)</i> | 327 |
| GIUSEPPE FALCONE: <i>Teodosio II e la «Conpendiosa divalium constitutionum scientia»</i> | 339 |
| MARGARITA FUENTESECA: <i>Actio furti y reparación de daños</i> | 369 |
| LORENZO GAGLIARDI: <i>Querela inofficiosi testamenti con pluralidad de herederos forzosos (derecho romano y bizantino)</i> | 381 |
| LORNA GARCÍA GÉRBOLES: <i>Minoría de edad y legislación justinianea</i> ... | 397 |
| FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI: <i>Traducción jurídica y sistemas procesales: algunas reflexiones acerca de las características de los procesos civiles en los sistemas de derecho continental</i> | 417 |
| VINCENZO GIUFFRÈ: <i>«Antropological geography of law» e diritto romano</i> | 435 |
| JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ROMANILLOS: <i>La potestad jurisdiccional penal del Senado republicano</i> | 461 |
| AMPARO GONZÁLEZ: <i>Situación política y ciudadanía en Roma en época republicana y comienzos del Principado</i> | 473 |
| MACARENA GUERRERO: <i>Una muestra de impunidad del culpable que colabora con la justicia a propósito de Livio 8,18,4-11</i> | 487 |

| | |
|--|-----|
| IGNACIO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ: <i>Generación y gestión de residuos normativos</i> | 505 |
| Laura Gutiérrez Masson: <i>El ritmo en las Artes finitimae</i> | 517 |
| LENA KUNZ: <i>Die Helfer der Häretiker</i> | 537 |
| FRANCESCA LAMBERTI: <i>Per una «storia giuridica» dall'antichità all'Europa di oggi</i> | 555 |
| PAOLA LAMBRINI: <i>La possessio tra corpo e animo</i> | 563 |
| DARIO MANTOVANI: <i>Tituli e capita nelle Institutiones di Gaio e nell'Epitome Gai. Contributo allo studio del paratesto negli scritti dei giuristi romani</i> | 587 |
| FAUSTINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ: <i>La regla de oro: tiempos modernos.</i> . | 623 |
| CARLA MASI DORIA: «NEKROΘAITTA Σ» <i>nella tradizione di D. 14.3.5.8</i> | 649 |
| TOMMASO DALLA MASSARA: <i>Una riflessione sui rapporti tra romanistica e civilistica</i> | 657 |
| ANTONIO MATEO SANZ: <i>Una nueva reflexión sobre Ep. Ulp. 1, 12</i> | 673 |
| ROSA MENTXAKA: <i>D. 50.1.36.1 (Mod., Resp. 1) y la responsabilidad de los magistrados municipales en los préstamos de dinero público</i> | 689 |
| MASSIMO MIGLIETTA: <i>Note a proposito di una citazione espressa del Codice Teodosiano in SCH. 12 Ad Bas. 8.1.15</i> | 711 |
| JOSÉ JAVIER DE LOS MOZOS TOUYA: <i>La formación de un concepto de contrato en el derecho romano: de Labeón a Teófilo</i> | 727 |
| GIOVANNI NICOSIA: <i>Possessio ad usucapionem?</i> | 739 |
| ESPERANZA OSABA: <i>Exordium allocutionis meae incohans. Monarcas y exordios en el Libro III de la Lex Visigothorum</i> | 753 |
| LUCIO PARENTI: <i>Notazioni sulla legittimazione attiva all'actio furti per i frutti del fondo dato in locazione al colono</i> | 783 |
| LUIGI PELLECCHI: «Propter pecuniam debitam»: <i>D. 20.1.13.4-6 e una sezione ritrovata del liber singularis ad formulam hypothecariam di Marciano</i> | 809 |
| BERNARDO PERIÑÁN GÓMEZ: <i>David Daube, no sólo romanista</i> | 839 |
| CARLOS PETIT: <i>Mercatvra y Ivs Mercatorvm</i> | 845 |
| J. MICHAEL RAINER: <i>Das ius naturale der Römer zwischen Recht und Philosophie</i> | 859 |

| | |
|---|------|
| RAFAEL RAMIS BARCELÓ: <i>Petrus Ramus y el derecho romano</i> | 867 |
| JOSÉ MARÍA RIBAS ALBA: <i>Remuneratio: a propósito de D. 17.1.10.13 y 12 pr. (Ulpiano, 31 ad edictum)</i> | 883 |
| MARÍA J. ROCA: <i>La cuestión judía en Hispania durante el paso de la Antigüedad tardía al Medioevo: semejanzas y diferencias de régimen jurídico con otros territorios europeos</i> | 919 |
| ANA M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: <i>Las declamaciones quintilianneas y la experiencia jurídica romana</i> | 941 |
| JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN: <i>Recuerdos (y proyectos) de docencia romanística</i> | 959 |
| RAMÓN P. RODRÍGUEZ MONTERO: <i>Imperitia: apuntes sobre la oportunidad y posible interés de su estudio en el ámbito jurídico romano antiguo</i> | 979 |
| MARÍA SALAZAR REVUELTA: <i>El peculiar carácter noxal de las acciones in factum furti vel damni adversus nautas, cauponas et stabularios: especial referencia a la empresa marítima</i> | 997 |
| ÁNGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE: <i>Libertades y deberes en la concepción ciceroniana de justicia</i> | 1019 |
| MARTÍN SERRANO VICENTE: <i>Enfoques jurisprudenciales en torno a la legitimación activa a la actio furti: Gayo, Papiniano, Ulpiano y Paulo</i> | 1041 |
| SEBASTIAN STEPAN: <i>De maestros y discípulos. Observaciones en cuanto al debitum en las obras de juristas clásicos</i> | 1069 |
| MARIO VARVARO: <i>Unicuique suum</i> | 1085 |
| TAMMO WALLINGA: <i>Humanismo jurídico entre España y Holanda: Meerman, Mayans y Finestres</i> | 1091 |

SEMINARIOS COMPLUTENSES 2015 EN MEMORIA DE JOSÉ MARÍA COMA FORT

En la mañana del miércoles 4 de marzo de 2015 se celebró en la capilla de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid una ceremonia religiosa fúnebre por el alma del profesor José María Coma Fort, fallecido el 16 de febrero cuando tan sólo contaba cuarenta y cinco años de edad. Al término de la misma manifesté que, en el plano personal, dos proyectos editoriales pasaban a tener prioridad absoluta. Uno era el volumen correspondiente al año 2015 de *Seminarios Complutenses de Derecho romano*, que en su totalidad estaría dedicado a José María y en cuyo pórtico trataría de fijar históricamente su trayectoria humana y profesional, al menos tal y como yo había tenido el privilegio de contemplarla desde que contaba dieciocho años de edad hasta el momento de su muerte. El segundo consistiría en una cuidada edición de los «escritos menores» de José María Coma publicados en sedes diversas, entre los que se cuentan un buen número de piezas maestras; espero que esa edición pueda ver la luz el próximo año, a ser posible en coincidencia con el primer aniversario de su fallecimiento.

Este volumen de *SCDR* 28 (2015) es, pues, el resultado del primero de esos proyectos. Por evidentes razones que excluyen la glosa, la idea primera fue que de la figura humana y profesional de José María no me ocupase sólo yo, sino que también lo hiciera José Manuel Pérez-Prendes; sin embargo, José Manuel y sus colaboradores más estrechos (Remedios Morán, María Jesús Fuente, Javier García Martín¹) entendieron que sus escritos debían figurar en *e-SLegal History Review*, la revista donde, junto a *Seminarios Complutenses de Derecho romano*, José María publicó la mayor parte de sus investigaciones. Sí quiero advertir, para evitar cualquier equívoco, que tal decisión nada tiene que ver con ningún distanciamiento entre

¹ También María J. Roca, que participa tanto en el número especial de esa revista como en este volumen.

José Manuel Pérez-Prendes y quien esto escribe, pues nuestra relación ha sido en el pasado, y es en la actualidad, excelente y hasta de cierta complicidad; es más, esta referencia se incluye con su autorización expresa. Por otra parte, el planteamiento inicial contemplaba también, como así se ha llevado a la práctica, que el testimonio de Juan Lorenzo, catedrático (hoy ya emérito) de Latín de la Universidad Complutense de Madrid y cuya tesis doctoral en Derecho romano dirigió José María Coma, completara la sección inicial del volumen.

Las dimensiones de los volúmenes de *SCDR* delimitaban el alcance físico de este proyecto, y respecto a la solicitud de colaboraciones me sirvió de guía el conocimiento personal que yo tenía de José María Coma. Las invitaciones se realizaron de manera directa y oral, con un doble ruego: que los textos no sobrepasaran una determinada extensión y que fueran entregados antes del 31 de julio, pues la editorial había señalado ésa como fecha límite de recepción de originales para que el volumen pudiera estar publicado y presentado en Sevilla el 15 de octubre. Como la actividad investigadora de José María sobrepasó el ámbito estricto del derecho romano, era natural también que las colaboraciones que integran este volumen excedieran ese ámbito científico. Por lo demás, sí debo destacar que aunque la premura temporal hacía previsible que no todos los invitados pudieran participar, las respuestas fueron siempre emocionantes y las invitaciones han podido convertirse en colaboraciones efectivas en un porcentaje elevadísimo. Este hecho y el que los textos de no pocos autores superen la extensión formal recomendada, ha tenido como efecto que las dimensiones del volumen hayan desbordado cualquier previsión.

Pese a su juventud, José María Coma era ya, en el momento de su muerte, la figura de mayor talla con que contaba en la actualidad el derecho romano en España. No exagero al afirmarlo. Dotado de gran clase natural, de una inteligencia superior, de una memoria excepcional y con una capacidad de trabajo verdaderamente asombrosa, deja una imagen acabada de lo que debe ser un universitario que hace de la investigación y de la docencia su oficio y su pasión. Obligado a navegar en las turbulentas aguas del romanismo español contemporáneo y en circunstancias personales no siempre propicias, fue capaz de trascenderlas y de situarse incluso por encima de sus posibilidades predecibles. Su inesperada muerte nos conmovió hasta lo insoportable a cuantos tuvimos el inmenso honor de ser sus

amigos, que siempre le tendremos reservado un lugar de privilegio en el ámbito de nuestra memoria. Una parte de esos amigos comparecemos ahora en este volumen de *Seminarios Complutenses de Derecho romano* —revista en la que vieron la luz muchas de sus investigaciones— para mantener vivos su memoria y su ejemplo.

Javier PARICIO
Madrid, 6 de agosto de 2015

UNA RIFLESSIONE SUI RAPPORTI TRA ROMANISTICA E CIVILISTICA

P O R
TOMMASO DALLA MASSARA
Universidad de Verona

SOMMARIO: 1. DIALOGO ANCORA POSSIBILE?—2. LO STATO DEI RAPPORTI TRA ROMANISTICA E CIVILISTICA.—3. CRISI DI OGGI O CRISI DI IERI?—4. UNA RAPIDA PANORAMICA DELLE RIVISTE.—5. LA CRISI DEL DIALOGO: IN PROSPETTIVA, CHE FARE?—6. LE DIFFICOLTÀ DELLA SPECIALIZZAZIONE.—7. SPECIALIZZAZIONE VS. INCOMUNICABILITÀ.—8. DA DOVE RIPARTIRE: AL CENTRO L'ELEMENTO GIURIDICO.

ABSTRACT

The investigation is focused on the scientific relationship between the mainstream of studies concerning the contemporary Private Law —both European Private Law in general and different national civilian traditions— and the doctrine of Roman Law. Recently it is evident we are facing a deep crisis with regard to this relationship between Private Law and Roman Law. Which is the reason? And, is it still possible today a fruitful dialogue?

Keywords: romanistica, civilistica, dialogo.

1. DIALOGO ANCORA POSSIBILE?

Grato dell'occasione che mi viene offerta dagli Amici dei *Seminarios Complutenses* di ricordare José María Coma Fort, vorrei qui in breve proporre il mio punto di vista, sia «diagnostico» che «prognostico», sui rapporti tra la scienza romanistica e il *mainstream* degli studi condotti sul fenomeno giusprivatistico del presente; e preciso che intendo quest'ultimo tanto con riguardo alle differenti esperienze nazionali —ovviamente penso, *in primis*, a quelle a più

stretto filo legate alla tradizione romanistica— quanto nella più ampia e unificante prospettiva del diritto privato europeo¹.

Se ho immaginato di accostare le considerazioni che seguono al nome di Coma Fort, è perché ritengo che una delle (molte) chiavi di lettura del complesso tema dei rapporti tra romanistica e civilistica proponibili in questi ultimi anni sia quella connessa alle difficoltà intellettuali (se non anche esistenziali), in ordine a una precisa «collocazione scientifica» dentro la più ampia comunità dei giuristi, vissute in modo più intenso da una generazione di romanisti —proprio quella cui apparteneva lo Studioso che qui ricordiamo, nonché di cui fa parte pure chi scrive— di fronte alla trasformazione radicale dello scenario di riferimento realizzatasi nell'arco di almeno un paio di decenni.

Dunque, posto che la riflessione si snoda essenzialmente intorno al binomio «studi giusprivatistici del presente/studi giusprivatistici del passato», essa può allora ben riassumersi nell'interrogativo: un dialogo è oggi ancora possibile?

Questa domanda mi pongo pensando primariamente alla generazione appena evocata; è una generazione fatta di studiosi di molte parti d'Europa, che avevano conosciuto José María, apprezzandolo, e che nei *Seminarios* si sono sempre sentiti «a casa».

Oggi infatti, dopo quel certo smarrimento che viene dalla constatazione che un compagno di strada non c'è più, ancora più accentuata credo debba avvertirsi la necessità di individuare una prospettiva, di tracciare una rotta che abbia un raggio non troppo breve.

Desidero però subito chiarire un presupposto fondamentale del mio ragionare.

Non vorrei cadere nella banalità di dire quel che il romanista *deve* fare; invece, mi concentrerò su ciò che il romanista *può* fare —e ciascuno si esprime sulla scorta della propria esperienza, com'è ovvio che sia— *se* davvero intende sviluppare un dialogo con la civilistica. In altre parole e con ancor maggiore chiarezza, lungi da me l'intenzione di avventurarmi in un discorso sull'*identità* del romanista: cadrei in tal modo in un trabocchetto pericoloso quanto prevedibile.

¹ Propongo in queste pagine alcuni pensieri che erano stati oggetto della relazione assegnatami al Convegno Aristec, svoltosi presso l'Università di Roma Tre nell'autunno 2014, avente per titolo «Diritto romano, civilistica italiana e comparazione giuridica»; più ampio sviluppo a questi stessi pensieri intenderei dare nel testo scritto di quella relazione, in corso di elaborazione per gli Atti del convegno.

Ormai da qualche anno abbiamo acquisito consapevolezza del fatto che non è tempo per le scomuniche «metodologiche», tanto per chi le fa quanto per chi le riceve: e ciò vale, non foss'altro, giacché mi pare che la situazione di isolamento dei nostri studi sia troppo grave perché ci si possa permettere un lusso simile.

Dunque, a costo di ripetermi, preciso che l'esercizio nel quale mi cimento in queste poche pagine è quello di prendere in considerazione un settore delimitato dell'ipotetico e ben più ampio campo d'azione del romanista —in questo caso, il campo dei rapporti con chi studia il diritto privato di oggi (peraltro, un esercizio simile si potrebbe tentare in parallelo nell'ambito del diritto pubblico)—, per vedere se vi sia ancora spazio per un dialogo proficuo.

2. LO STATO DEI RAPPORTI TRA ROMANISTICA E CIVILISTICA

Quanto alla mera diagnosi dei rapporti tra romanistica e civilistica, confesso subito di essere profondamente pessimista; ma non certo per inclinazione personale, bensì per (onesto, credo) realismo.

A parziale attenuazione di questo pessimismo, dovrei forse soggiungere che il mio è il pessimismo di chi ritiene che, a fronte di vastissime possibilità, la gran parte di queste finisca per essere fatalmente sprecata: e quindi, se si vuole, il pessimismo deriva dalla delusione rispetto a un ottimismo di partenza.

Il giudizio di pessimismo si fonda in primo luogo sul fatto che la romanistica non viene letta (si potrebbe meglio dire: letta con un minimo di attenzione, ordine ed estensione) dalla civilistica, ma neppure avviene il contrario, ossia che la civilistica sia letta dalla romanistica.

Mancano quindi di svilupparsi le sinergie «informative» fondamentali, perché possa poi germogliare un reale e profondo rapporto di cooperazione scientifica.

Sottolineo l'aspetto della lettura, perché quest'ultima è e rimane il terreno di base per la contaminazione delle idee, dei linguaggi, dei metodi, rispetto a cui ogni altra iniziativa —convegnistica, editoriale— non può che porsi come un frutto, consequenziale e in definitiva quasi necessitato.

Prima di ritornare all'interrogativo iniziale, sento però di dover dare spazio a una considerazione marginale: quando, in qualche precedente occasione, mi è capitato di esprimere il mio pessimismo sullo stato delle relazioni tra romanistica e civilistica, spesso ho in-

contrato da parte dei romanisti una reazione di disarmante *decommitment*.

La reazione è stata, il più delle volte, quella —mi si consenta di chiamarla ironicamente così— del «*looping* retorico». Mi spiego meglio: dopo un'iniziale condivisione del pessimismo nella diagnosi, la posizione in breve tempo virava verso un'orgogliosa collocazione della nicchia, alla quale si ascrivono forse i più raffinati, i più colti, talvolta addirittura i più aristocraticamente non compresi entro la comunità (percepita come tale?) dei giuristi; questa reazione, che dall'autocoscienza della marginalizzazione in pochi passaggiolgeva nel senso della massima autoconsiderazione, giustificava infine l'inattesa conclusione secondo cui non c'è alcun bisogno del dialogo e che anzi, a ben pensarci, una crisi di isolamento non esiste affatto. Ecco cosa intendo per «*looping* retorico».

A cospetto di conclusioni di questo tipo, si comprende che ritorneremmo sempre, come in un beffardo gioco dell'oca, alla casella iniziale del nostro percorso: verrebbe allora meno il senso di chiedersi *se* meriti ancora un tentativo il dialogo tra romanisti e civilisti, perché la risposta in questo caso è senza dubbio di segno negativo.

In altre parole, se quel settore del campo è dichiaratamente al di fuori dai nostri interessi, tanto vale non proseguire affatto nei ragionamenti e dichiarare che la partita è persa semplicemente perché non la si è giocata o, più correttamente, non la si è voluta né la si vuole giocare.

Sgombrato il campo dal rischio di questo autentico circolo vizioso, provo allora a ritornare alla domanda iniziale sviluppando un'ulteriore considerazione.

3. CRISI DI OGGI O CRISI DI IERI?

Se si condivide la diagnosi appena espressa, nel senso di una crisi profonda nei rapporti tra romanistica e civilistica, occorre allora cominciare a chiedersi se si tratti di una crisi apertasi soltanto negli ultimi anni oppure se essa abbia radici più profonde.

Ebbene, che le cose andassero un po' meglio in un passato non troppo remoto lo si comprende subito. Cito un nome per tutti, Giovanni Pugliese: è un nome tra molti altri possibili, ma lo scelgo perché si tratta di uno studioso sul quale pressoché tutti i romanisti converranno, riconoscendo che il dialogo era stato da lui sperimen-

tato e condotto con la civilistica —per vero, non meno che con la processualcivilistica— senza smarrire l'identità di romanista.

Oltre a Pugliese, tanti altri nomi potrei evocare, anche assai più vicini alla mia diretta esperienza: ed è evidente che il pensiero vada *in primis* al mio Maestro, Alberto Burdese.

Posti all'attenzione questi due nomi, a tal punto potrebbe essere sollevata un'obiezione.

Si potrebbe infatti dire che, se il dialogo in passato era vivo e anzi godeva di buono stato di salute, quegli studiosi però erano letti dalla civilistica e il dialogo era attivo in tanto in quanto essi «facevano» (anche) i civilisti. Dunque il merito sarebbe attribuibile alla «doppia casacca» che essi sapevano indossare, piuttosto che a un'autentica integrazione delle conoscenze tra il diritto privato del passato e del presente.

Di contro, occorre però riconoscere che anche i civilisti, dal canto loro, sapevano volgere una maggiore e più profonda attenzione al diritto romano o almeno a un certo modo di «fare» il diritto romano.

Gli esempi anche in tal caso sarebbero molti e —per rimanere entro l'ambito italiano— si potrebbe pensare a Luigi Mengoni, quando scriveva di successione necessaria, ad Alberto Trabucchi, quando lavorava sul nuovo diritto onorario, o ancora a Luigi Carraro, quando si soffermava sul principio *fraus omnia corrumpit*.

Dunque il dialogo non era circoscritto all'interno di uno spettro di temi, problemi e lessico propri del diritto civile, nonché sussisteva per la stretta misura in cui i romanisti avevano saputo giocare il ruolo dei civilisti.

Andando appena un po' più a fondo sulle ragioni di questa maggiore integrazione scientifica nel passato, si potrebbe di contro osservare che spesso era l'autorevolezza dei romanisti, per la figura di studiosi che essi incarnavano, a innescare la leva decisiva rispetto a una consonanza scientifica, tra studi sul diritto privato del passato e del presente, la quale si sarebbe sviluppata quindi solo per conseguenza; in altri termini, era in prima battuta la vicinanza intellettuale, e in molti casi addirittura personale, tra romanisti e civilisti a creare la premessa decisiva per un approfondimento dei punti di contatto sul piano scientifico.

Questa ulteriore considerazione indurrebbe allora a dire che quella del rapido affacciarsi della crisi nei rapporti tra romanistica e civilistica negli anni recenti (resasi conclamata in specie negli ultimi venti), a cospetto di molti «bei tempi andati», è una rappresentazione tutto sommato semplificante e forse ancora in parte consolatoria, rispetto alla realtà dei problemi.

Sicché la crisi avrebbe radici più profonde e, semmai, la sopravvivenza di un livello di dialogo accettabilmente proficuo era fino a cinquant'anni fa da mettersi in connessione, per larga parte, con le specifiche personalità dei singoli. Se poi i problemi si manifestavano al tempo in maniera meno evidente proprio per merito di quelle personalità, allora la domanda «che fare?» appare oggi, per la generazione evocata in apertura di queste pagine, ancora più impegnativa.

4. UNA RAPIDA PANORAMICA DELLE RIVISTE

Si torni ora alla considerazione diagnostica da cui eravamo partiti: la romanistica non viene letta dalla civilistica e la civilistica non viene letta dalla romanistica.

Anche mutando la prospettiva, per vedere se le riviste romanistiche ospitano contributi orientati al dialogo con la civilistica, il risultato non cambia: come dicevo in apertura, l'incomunicabilità è profonda e speculare. Non c'è che dire, rispetto al passato, si registra una cospicua contrazione degli spazi di confronto tra il diritto privato di ieri e di oggi.

Anche qui il discorso merita di essere almeno un po' ricalibrato alla luce di un'ulteriore constatazione: in generale nelle riviste romanistiche europee, la quasi scomparsa dei temi di (o al confine con il) diritto civile attuale si colloca all'interno di un più vasto fenomeno di arretramento del fronte di interesse per i profili privatistici anche per quanto riguarda il diritto romano in senso stretto e tradizionalmente inteso, a vantaggio invece di un allargamento dell'attenzione per le tematiche *lato sensu* storico-pubblicistiche e/o criminalistiche, come pure per quelle lessicografiche, palingenetiche o in generale collegabili alle fonti; estremamente ampio è poi lo spazio riservato alla «storia interna» della romanistica e delle sue scuole, con un'accentuazione che talora rasenta —sia consentito dire— il «familismo romanistico».

Così, da un rapido censimento sulle principali riviste romanistiche compiuto adottando parametri statistico-quantitativi —alla maniera in voga tra alcuni colleghi comparatisti— ricaveremmo che il diritto privato romano occupa ormai non più del 20-30% e che gli spazi di comunicazione scientifica tra romanistica e civilistica possono al più ritrovarsi tra le pieghe di qualche nota a piè di pagina, mentre l'attenzione dedicata al fenomeno giusprivatistico del presente è tendente a zero.

A valle di una considerazione delle riviste (non estendo qui il discorso alle monografie, perché ritengo che le riviste siano il vero luogo di condivisione di una comunità scientifica), resta dunque confermato che il dialogo scientifico tra romanistica e civilistica versa oggi in stato di profonda crisi.

5. LA CRISI DEL DIALOGO: IN PROSPETTIVA, CHE FARE?

Preso atto della crisi e tratteggiati fin qui rapidamente i suoi contorni essenziali, occorre ora dire che essa, mantenendo gli attuali presupposti, pare a me non solo grave, ma anche irreversibile.

Inoltre, i più pessimisti —à la Natalino Irti— potrebbero soggiungere che la crisi di cui parlo è inquadrabile in quella più ampia e generale degli studi giuridici: con la conseguenza che gli studi romanistici corrono il rischio di una doppia marginalizzazione, ossia quella specifica degli studi romanistici all'interno della «macro-marginalizzazione» del diritto in sé.

Se, su questo fronte, il tema è davvero troppo vasto per soggiungere alcunché in queste pagine, certo è che il problema della marginalizzazione è avvertito con una certa perspicacia, per esempio, dai comparatisti²; o meglio, non nego che esso appaia oggi con una certa evidenza anche allo sguardo dei romanisti più avveduti, però mi sembra che tra quest'ultimi più spesso prevalga la linea di arroccamento entro la nicchia cui facevo cenno dappriincipio parlando del rischio del «*looping* retorico».

Ma è arrivato ora il momento di passare alla domanda: che fare per il futuro?

Si potrebbe anzitutto pensare che l'alternativa alla crisi sia rappresentata da una «fuga» dal diritto.

L'opzione radicale dovrebbe essere quella nel senso di una collocazione degli studi romanistici nell'ambito delle conoscenze storico-filosofiche o, se si preferisce dir così, all'interno di un buon corso di *Classics*.

In effetti si può ritenere che un percorso in direzione delle *Humanities* abbia intrapreso anche quella parte degli studiosi di diritto privato comparato che sotto vari profili appare meno assimilabile al diritto internazionale (alludo agli studi in controtendenza, per in-

² Tra le molte voci di pessimismo, si veda per esempio quella di M. SIEMS, «The end of Comparative Law», in *The Journal of Comparative Law*, 2007, 133 ss.

tenderci, rispetto alla linea di integrazione che a livello continentale è ben rappresentata, per esempio, da Jürgen Basedow); così, tra le varie anime della comparazione giuridica —forse addirittura più eterogenee di quelle in seno alla romanistica— ve n'è una che ormai da tempo muove dentro un discorso spiccatamente culturale³, pur secondo differenti declinazioni: per esempio, si può ricordare quella che presta una specifica attenzione per il linguaggio giuridico; ma sono poi molte altre le vie percorse, che in comune hanno ormai soltanto di essersi allontanate risolutamente dal dato giuridico, per collocarsi entro quel discorso culturale, però attraverso la via particolare di una metodologia che presenta non poche affinità con la filosofia analitica, dunque anche adottando modelli quantitativi; come quantitativi sono i modelli di chi pratica la comparazione in chiave di analisi economica del diritto⁴.

Tutto ciò, ovviamente, non è affatto privo di plausibilità scientifica.

Tradirei però l'intendimento che mi sono prefissato all'inizio di queste pagine se indugiassi sul tema generalissimo «quale futuro per la romanistica», anziché concentrarmi specificamente sulla domanda *se* vi sia uno spazio di dialogo tra la romanistica e la civilistica.

In ogni caso, sia consentito dire che, quanto all'ipotesi di una sterzata in direzione delle *Humanities*, prima di immaginare generosi destini di successo per la romanistica, sarebbe opportuno considerare che, su scala globale, neppure gli studi storico-filosofici versano in una situazione di particolare favore: per esempio, in Nord America e in Germania, ampio è il dibattito che si anima intorno all'incerto futuro di tutte le discipline che restano al di fuori dell'area delle c.d. STEM.

Ma, ancora una volta, rischiamo qui di allargare troppo il discorso: così, ribadisco che il mio obiettivo è circoscritto allo scrutinio *se* vi sia uno spazio di dialogo tra la romanistica e la civilistica. Sicché, se non è da parte dei romanisti messa in discussione l'appartenenza alla comunità dei giuristi, diviene ora decisivo comprendere se sussi-

³ Emblematico, in questo senso, P. LEGRAND, *Fragments on Law-as-Culture*, Deventer, 1999.

⁴ Ampia ricognizione sulle recenti linee di tendenza, rispetto a scopi e metodi del diritto comparato, si può leggere in F. VIGLIONE, «I “confini” del diritto privato comparato», in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, 162 ss.; si veda inoltre J. HUSA, *About the Methodology of Comparative Law - Some Comments Concerning the Wonderland...*, Maastricht, 2007.

stono ragioni specifiche collocabili alla base della crisi delle relazioni tra romanistica e civilistica.

6. LE DIFFICOLTÀ DELLA SPECIALIZZAZIONE

In via di prima ipotesi, si potrebbe pensare che l'isolamento di cui si è fin qui detto dipenda dal fenomeno di specializzazione che gli studi romanistici hanno cominciato a vivere con più forte accentuazione a far data dagli anni Sessanta del Novecento.

In effetti, è un po' come se in quel torno di tempo —e così soprattutto dopo il laboratorio di tanti nuovi linguaggi che si sviluppò nella seconda metà degli anni Sessanta— un processo di approfondimento storico-analitico avesse coinvolto i nostri studi: la consapevolezza della complessità della storia, l'analisi del dettaglio, la sotto-strutturazione economica, sociale, latamente culturale, del dato giuridico furono tratte in piena luce⁵.

Ancora esemplificando, è sintomatico che lo stesso Burdese —il cui approccio, in origine molto segnato da Mario Allara ed Emilio Betti, era senza dubbio dogmatico e sistematico—, quando in specie negli anni Ottanta intervenne a più riprese e con contributi rimasti importanti sui problemi del contratto, lo fece calandosi profondamente nell'analisi, interpretando un linguaggio che ormai si era consolidato intorno a quei temi; e così in molti suoi saggi abbiamo quasi l'impressione di sprofondare nello scrutinio del dettaglio. Dagli anni Cinquanta, era nel frattempo cambiato in profondità il modo di lavorare.

Si gioca insomma lungo l'arco di venti/trent'anni una rotazione metodologica che corrisponde al passaggio da una visione «macro» a una visione «micro» dei problemi: un salto netto, nel linguaggio e negli stessi strumenti concettuali della ricerca, che conduce a un definitivo distacco dalla tradizione pandettistica.

Ecco allora il rigetto *en bloc* di tutto ciò che, essendo percepito e bollato come «dogmatico», pare allontanare dalla comprensione della —di nuovo— complessità dei fenomeni storici e dalla corretta collocazione sociale, economica e culturale delle vicende giuridiche.

⁵ In realtà, i primi lavori di apertura di un «cantiere» in quella direzione metodologica possono vedersi già in precedenza: si usa citare, in tal senso, W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Böhlau, 1952.

Non si tratta di un mutamento di approccio circoscritto ai soli studi giusromanistici, né giuridici *tout court*; davvero, appare mutato nel complesso il modo di guardare la realtà.

Con lo sguardo rivolto alla filosofia contemporanea —ma la diagnosi è ben applicabile alla riflessione che sto proponendo— Jaakko Hintikka di recente ha osservato che «nel nostro tempo, gli standard professionali di chiarezza e argomentazione sono tali che già è abbastanza difficile produrre ricerca di prima classe (*first class work*) in un'area circoscritta della filosofia. Quindi l'idea di mettere in campo a richiesta pensieri filosofici profondi su tutti e ciascuno degli argomenti della filosofia sembra pertinente per noi circa quanto i principi della guerra napoleonica sono pertinenti per la strategia planetaria del XX secolo»⁶.

È proprio così, tornare indietro sarebbe un po' come riproporre la guerra napoleonica.

Hintikka ci ricorda che la scelta di un lavoro scientifico che si collochi entro «un'area circoscritta» appare un dato né discutibile né negoziabile per la scientificità dei suoi esiti, qualora si osservi quel lavoro nella cornice generale del mutamento culturale in breve rappresentato.

Come dicevo, nella dialettica tra macroscopia e microscopia, ha finito per prevalere in questi ultimi decenni la seconda. In esito, il romanista ci è apparso uno specialista che affina le sue tecniche per cogliere la verità storica del dato sottoposto alla sua attenzione.

Così, è sembrato che non fosse più il tempo di pensare alle «grandi cattedrali» concettuali, alle architetture delle idee; e che invece fosse il tempo di indagare le piccole soluzioni, però fino a correre il rischio di essere tutti concentrati sulle viti e sui bulloni che reggono quelle architetture, senza avere la visione d'insieme di quelle medesime architetture.

Pur non avendo alcun rimpianto per la guerra napoleonica, va detto peraltro che dentro le stesse *Humanities* si è di recente compreso che la prospettiva micro non merita di assorbire ogni sforzo: basti pensare all'attuale dibattito sulla necessità di un ritorno al c.d. *long term thinking*⁷.

⁶ Così J. HINTIKKA, «Self-profile», in R. J. BOGDAN, *Jaakko Hintikka. A profile*, Dordrecht, 1987, 9.

⁷ Si veda J. GULDI - D. ARMITAGE, *The History Manifesto*, edito da Cambridge University Press nel 2014, ma consultabile anche in www.historymanifesto.cambridge.org, il cui *incipit* avverte: «*A spectre is haunting our time: the spectre of the short term. We live in a moment of accelerating crisis that is characterised by the short-*

Tuttavia dall'altro lato rimane indiscutibile il fatto che la specializzazione, in sé, non rappresenta un limite.

Semmai, un'inevitabile implicazione —di cui tenere conto— che discende dal fenomeno di necessaria circoscrizione dell'area di lavoro è rappresentata dal minor grado di influenza culturale che in questo modo chi fa ricerca è in grado di esprimere; e così è accaduto che il giurista —e il romanista nella specie— abbia smarrito un ruolo di egemonia culturale, che in passato forse aveva, in funzione della sua sempre maggiore specializzazione.

Queste ulteriori considerazioni mi consentono di dire che, in quanto dato «di sistema» del modo di fare ricerca, neppure la specializzazione può essere indicata quale causa della crisi nel dialogo tra civilistica e romanistica, giacché si tratta di un argomento che prova troppo, dovendo esso valere per tanti altri ambiti, molti dei quali non vivono affatto crisi di dialogo; anzi, il dibattito giuridico mostra altrove assai fertili forme di nuova integrazione.

7. SPECIALIZZAZIONE VS. INCOMUNICABILITÀ

Eccoci giunti a quello che reputo il punto nevralgico della mia riflessione.

Sono persuaso che il vero ostacolo rispetto al dialogo tra civilistica e romanistica sia da ravvisarsi nell'incomunicabilità del discorso che troppo spesso chi studia il diritto romano è andato proponendo in questi ultimi anni.

Ribadito che la specializzazione è propria dell'unico modo contemporaneo di fare ricerca, allora il problema è che spesso il discor-

age of long-term thinking. Even as rising sea-levels threaten low-lying communities and coastal regions, the world's cities stockpile waste, and human actions poison the oceans, earth, and ground-water for future generations. We face rising economic inequality within nations even as inequalities between countries abate while international hierarchies revert to conditions not seen since the late eighteenth century, when China last dominated the global economy. Where, we might ask, is safety, where is freedom? What place will our children call home? There is no public office of the long term that you can call for answers about who, if anyone, is preparing to respond to these epochal changes. Instead, almost every aspect of human life is plotted and judged, packaged and paid for, on timescales of a few months or years. There are few opportunities to shake those projects loose from their short-term moorings. It can hardly seem worth while to raise questions of the long term at all». A monte di questo pensiero può vedersi F. BRAUDEL, *Histoire et Sciences sociales. La longue durée*, in *Annales. Histoire, Sciences sociales*, 1958, 725 ss.

so proposto dalla romanistica incontra gravi difficoltà a trasmettere elementi di conoscenza tali da esser messi a fattor comune, confrontati e rielaborati con profitto al di fuori del segmento scientifico, più o meno ampio, di partenza; e, comunque, troppo di rado tutto ciò quel discorso riesce a fare all'interno del dibattito sul diritto privato del nostro tempo.

Tale esito non dipende ovviamente dalle potenzialità pressoché infinite dello studio del diritto romano (di qui il mio dissimulato ottimismo di partenza). Si deve invece riconoscere che il vero problema consiste nella natura troppo spesso «intraparadigmatica» della proposta scientifica dei romanisti, sul fronte del dialogo con la civilistica.

In molti casi si tratta di un discorso che, per lo meno all'orecchio di chi studia il diritto privato del presente, stenta a mettersi in connessione con altri discorsi, non arriva a comunicare nell'ascolto di chi non sia già «iniziato» rispetto alla specifica questione.

Ci si pone il problema di quale sia l'apporto culturale da proporre nel dialogo con gli studiosi del diritto privato del presente? Qual è il contributo di conoscenza che si intende offrire?

Il tema a questo punto rischia di esplodere tra le nostre mani.

Esso investe, a un primo livello, il senso stesso della conoscenza giuridica; a un secondo livello, coinvolge la ragioni del permanere del diritto romano entro il recinto delle discipline giuridiche.

I filosofi della conoscenza ci direbbero che, nella misura in cui intendiamo il giacimento conoscitivo proveniente dall'esperienza giuridica romana come una «conoscenza cumulativa»⁸, ossia una conoscenza che si pone in relazione con altre forme di conoscenza, occorre scegliere in relazione a *quale* accumulo di sapere si realizzi una tal quale relazione: è dunque ancora immaginabile la prospettiva della cumulabilità con lo studio del diritto civile del nostro tempo?

Come si vede, si è tornati al problema che fin dall'inizio ci si era posti: il tema è quello di come le nostre conoscenze possano entrare in connessione con quelle di chi studia il fenomeno giusprivatistico del presente. Ci si chiedeva: cosa *può* esprimere, in questo senso, il diritto romano?

In una precedente occasione nella quale mi era stato chiesto di esprimermi sul valore formativo degli studi storici nell'Università

⁸ Sul senso della cumulabilità delle conoscenze, D. MARCONI, *Il mestiere di pensare*, Torino, 2014, 112 ss.

italiana, avevo proposto, giocando per antitesi rispetto all'oggetto di studio del romanista, l'immagine del reperto archeologico, del «relitto» giunto dal passato⁹.

Ebbene, l'archeologo interroga un reperto muto, come può essere un vaso, per ricostruirne la storia e si accosta a un oggetto che dal passato giunge all'oggi. Assai diversa mi pare invece la missione scientifica del giurista il quale, anche quando si occupi di storia, comunque parla di idee. E le idee non sono reperti muti, ma vivono uno sviluppo nel tempo, si connettono ad altre idee e disegnano traiettorie comprensibili solo nello sviluppo diacronico; quindi si realizza in questo caso un movimento che inevitabilmente dal passato va al presente e dal presente ritorna al passato, ripercorrendo *à rebour* il corso della storia.

Il lavoro di archeologia delle idee che è richiesto al romanista impone dunque la conoscenza del presente, non meno che quella del passato, per ricostruire le linee di continuità e discontinuità che quelle stesse idee percorrono¹⁰.

Qui veniamo a un aspetto che mi pare decisivo della missione di ricerca del romanista il quale voglia dialogare con il presente: egli ha il privilegio di poter indagare come nascono molte delle idee della tradizione civilistica continentale; collocarsi alla radice di un patrimonio di idee, strumentari, categorie che sostengono ancor oggi l'impalcatura del nostro universo concettuale.

Potrebbe sembrare soltanto un problema di individuazione dei temi di ricerca: e in questo senso credo sia fondamentale la responsabilità di chi indirizza le tesi di laurea e poi quelle di dottorato e,

⁹ Alludo a quel che avevo avuto occasione di scrivere sotto il titolo *Lo storico* all'interno del volume *La Scuola civilistica di Bologna. Un modello per l'accesso alle professioni legali*, a cura di G. VISINTINI, Napoli, 2013, 173 ss.: la riflessione a più voci che emerge dal bel volume dedicato al ricordo di Francesco Galgano è a sua volta il frutto del convegno *Il diritto nello specchio delle scienze sociali*, svoltosi nel settembre 2012 presso il Centro Studi Toscolano. In tale occasione avevo avuto l'onore di condividere la riflessione sulla funzione degli studi storici —soffermandomi su quelli romanistici— assieme a Paolo Grossi, il quale ha poi versato i contenuti della sua relazione in «Ruolo degli insegnamenti storici e importanza del dialogo tra docenti afferenti a diverse discipline», in *Contr. e impr.*, 2012, 321 ss. Ebbene, le idee che avevo allora espresso ho poi ripreso in forma di articolo in «Brevi considerazioni intorno al ruolo del romanista nella formazione universitaria», in *Europa e dir. priv.*, 2013, 927 ss.

¹⁰ Si veda M. FOUCAULT, *L'archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura*, Milano, 2009, in specie 8, nella chiave di lettura che mi era parso di poter richiamare in *Brevi considerazioni*, cit., 938 ss.

infine, i primi lavori pubblicabili; ma vorrei dire che neppure è solo questo il problema.

Certamente è necessario, sempre *se* si vuole il dialogo, individuare filoni di ricerca che consentano di costruire una storia delle idee giuridiche. Occorre parlare di idee che siano in grado di connettersi —magari anche per contrasto— ad altre idee giuridiche e di innescare una circolazione intellettuale.

Ma, soprattutto, occorre parlare di idee giuridiche, pensando di rivolgersi da giuristi a giuristi.

Questo è l'ultimo punto su cui è necessario soffermarsi: non si può mancare di conoscere a fondo tanto il passato quanto il presente di quelle idee.

8. DA DOVE RIPARTIRE: AL CENTRO L'ELEMENTO GIURIDICO

Molto efficace, per rendere in breve il senso del mio discorso, mi pare una metafora proposta da Luciano Floridi: «oggi in Italia non si formano più calciatori [cioè filosofi teorici], ma eruditi e raffinati giornalisti sportivi che sorridono di fronte all'ultima stagione di campionato. Hanno visto giocare i greci, i tedeschi, commentato ben altri dribbling concettuali. Intanto però i calciatori contemporanei si allenano e hanno i loro tornei, sia pure solo parrocchiali, mentre la nazionale dei giornalisti sta sempre in panchina. Certo, sia calciatori sia giornalisti possono fare il proprio mestiere seriamente, ma con una differenza sostanziale: senza le partite, addio commenti»¹¹.

Ecco, credo che in molte occasioni negli ultimi anni la romanistica abbia preferito il bordo campo, il commento sottile, senza però scendere in partita.

Se scegliessimo davvero di giocare la partita con la civilistica, allora dovremmo collocare al centro il dato giuridico.

Al contempo —mi sia consentito solo un cenno a un tema così delicato— potremmo avviare uno sforzo di de-retoricizzazione della parola «dogmatica».

Il romanista che dialoghi con il presente inevitabilmente «fa» un lavoro dogmatico; naturalmente occorre intendere che egli svolge questo lavoro secondo un significato della parola «dogmatico» —che meriterebbe di essere riscoperto— collegabile a uno sforzo

¹¹ Cfr. L. FLORIDI, «I filosofi: calciatori o giornalisti?», in F. P. FIRRAO (a cura di), *La filosofia italiana in discussione*, Milano, 2001, 344 ss.

di sistemazione delle idee: il che non dovrebbe però mai evocare un'impressione di fissità, ma semmai un costante sforzo di connessione e di rielaborazione di quelle stesse idee¹².

La parola tedesca *Dogmengeshichte* evoca proprio questo senso della connessione, del sistema di pensiero, che però sempre si elabora e si modifica nella storia: e ciò senza l'aggravamento pandettistico che in italiano, come pure in spagnolo, si è soliti collegare alla parola «dogmatica» (con riverbero del senso teologico della parola «dogma»¹³).

Se l'idea di dogmatica rimanda al reticolo del pensiero, allora dentro quell'ordine occupa sicuramente un posto centrale la storia, senza perdere il filo della tessitura che lega idea a idea, in un rimanendo imprescindibilmente continuo tra presente e passato, tra diritto romano e diritto dell'oggi.

Su questo fronte il romanista ha moltissimo da dire: solo per fare un esempio, penso al dibattito, recentemente sviluppatosi in Italia intorno alla necessità ovvero alla superfluità, nonché alla modalità di elaborazione e di conformazione delle «categorie» del diritto civile¹⁴.

Come nascono le idee di proprietà, di eredità, di *culpa in contrahendo*, di responsabilità e così via: a cospetto di queste categorie, il confronto tra diritto romano e diritto privato del presente mi pare addirittura condizione stessa di serietà scientifica del dibattito.

Per esprimere in altri termini il senso di una non fraintesa funzione dogmatica, suggerisco di riflettere sull'affermazione del filosofo inglese Kevin Mulligan: «Domandatemi su che cosa sto lavorando, e risponderò con il nome di un problema»¹⁵.

¹² Secondo un modello concettuale che a me pare descritto in maniera esemplare da L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1966, 32 ss. e in specie 48.

¹³ Affascinante il percorso dell'idea stessa di dogma: studio classico, in argomento, condotto muovendo proprio dal valore teologico del termine, è quello di A. VON HARNACK, *Storia del dogma*, nella ristampa anastatica (Torino, 2006) dell'edizione data a Brescia, 1912.

¹⁴ Si tratta di un dibattito avviato da N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, su cui sono successivamente intervenuti, per esempio, V. SCALISI, «Il diritto civile nelle "prolusioni" del secondo Novecento», in *Riv. dir. civ.*, 2014, 501 ss.; F. D. BUSNELLI, «Quale futuro per le categorie del diritto civile?», in *Riv. dir. civ.*, 2015, 1 ss.; L. BALESTRA, «A proposito delle categorie del diritto civile», in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 25 ss.; A. CATAUDELLA, «Nota breve sulla "fattispecie"», in *Riv. dir. civ.*, 2015, 245 ss.

¹⁵ Così K. MULLIGAN, «Introduction: On the History of Continental Philosophy», in *Topoi*, 10, 1991, 115 (l'enfasi è aggiunta da me).

L'affermazione è suggestiva, se letta un poco al di là di quel tanto di senso di ovvietà che rilascia in prima battuta: chi ha a che fare con problemi giuridici sempre intende affrontare tali problemi *per risolverli*, ad animarlo è non soltanto il gusto di un'esatta, erudita, completa rappresentazione.

Certo, per poter affrontare «il centro del campo» e così per instaurare il dialogo, è necessario per il romanista —come si è detto— possedere un'attrezzatura di conoscenza del diritto privato tanto del passato quanto del presente.

Occorre che il dibattito civilistico contemporaneo —le riviste, la giurisprudenza, i problemi vivi ed emergenti— siano ben noti a chi ha il privilegio di conoscere la storia. Solo così è possibile pensare di trovare la connessione passato/presente che riaccenda il dialogo.

Sarà quindi un compito più arduo per chi intende percorrere questa strada, perché impone un supplemento di conoscenza, di aggiornamento, di adattamento dei linguaggi e anche banalmente degli strumenti linguistici (nella varianza delle principali lingue europee, inglese incluso)¹⁶, ma è l'unica via che consente di rispondere positivamente all'interrogativo che ci si è posti in esordio.

Naturalmente, occorre anche sapere che non ci si dovrà attendere reciprocità da parte di chi studia il fenomeno giusprivatistico del presente: è assai probabile che la civilistica, o almeno la sua gran parte, non viva il medesimo problema di dialogo; ogni sfida va accolta con i rischi connessi.

Così, se di fronte a questa partita l'intenzione fosse —rimanendo in metafora— quella di svolgere il mestiere di giocatore e non quello di giornalista sportivo, non v'è dubbio che il dispendio di forze da mettere in preventivo sia di gran lunga maggiore. Anche la soddisfazione, però, sarà diversa.

¹⁶ Cfr., sul punto, T. DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni*, cit., 954.